

Ordine degli Psicologi del Lazio

Consiglio regionale

Via Flaminia 79 - 00196 Roma

Tel. 06/36002758 (3 linee r.a.) - Fax 06/36002770

codice fiscale: 96251290589

c/c postale n. 59633008

Estratto dal verbale della riunione del Consiglio Regionale degli Psicologi del Lazio, tenutasi in Roma, nella sede dell'Ordine in data 17/07/09.

DELIBERA N. 280-09

OGGETTO: Decisioni in merito a convenzione per i tirocini professionalizzanti con Università di Roma "Sapienza", Facoltà di Psicologia 1 e di Psicologia 2-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----
- visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";-----
- visto il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";-----
- visto, in particolare, l'art. 6, comma II, del D.P.R. n. 328/2001, ove è stabilito che "Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi";-----
- visto, altresì, il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";-----
- vista la delibera n. 146 del 28 aprile 2007, con la quale è stata approvata l'ipotesi di Convenzione tra l'Ordine e l'Università di Roma "La Sapienza", Facoltà di Psicologia 1 e di Psicologia 2" per la regolamentazione del tirocinio necessario all'iscrizione sezione A e sezione B dell'Albo;-----
- viste le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004" approvate, in data 30 gennaio 2009, dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;-----
- preso atto che, nelle summenzionate Linee Guida, il CNOP ha previsto, in relazione al nuovo ordinamento didattico ex D.M. n. 270/2004, che il semestre di tirocinio utile per l'accesso alla sezione B e l'anno di tirocinio previsto per l'accesso alla sezione A dovranno

essere svolti in maniera continuativa ed ininterrotta, sottolineando l'impossibilità di cumulare periodi distinti di tirocinio per raggiungere l'annualità prevista per la sezione A; --
- letta la nota prot. 4605 del 5 dicembre 2008, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha espresso, in risposta a un quesito formulato dall'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, un parere sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di psicologo; -----
- preso atto che, nella suddetta nota, il Direttore Generale, dottor Antonello Masia, ha espressamente stabilito che "non sia possibile cumulare periodi distinti di tirocinio al fine di raggiungere l'annualità prevista se fra i due periodi in questione non sussiste continuità. Infine, si conferma che il decreto di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. 328/2001 non è stato ancora emanato";-----
- sentite le Facoltà di Psicologia 1 e 2 della "Sapienza", Università di Roma, relativamente all'esigenza di recepire i nuovi indirizzi in materia di tirocini;-----
- ravvisata, altresì, la necessità di inserire una normativa transitoria per gli iscritti ai corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. n. 509/1999; -----
- rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla stipula di una nuova convenzione per la regolamentazione dei tirocinio necessario per l'iscrizione alla sezione B e alla sezione A dell'Albo;-----
- vista l'ipotesi di Convenzione;-----

-----OMISSIS-----

-----delibera (n. 280-09)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

1) di stipulare una Convenzione tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio e l'Università di Roma "Sapienza", Facoltà di Psicologia 1 e di Psicologia 2, per le attività di tirocinio ai fini dell'iscrizione alla sezione A e alla sezione B dell'Albo; -----

2) di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione sotto riportata, che costituisce parte integrante della presente delibera.-----

Convenzione tra l'Ordine degli Psicologi del Lazio e le Facoltà di Psicologia 1 e di Psicologia 2 di "Sapienza", Università di Roma, in merito alle attività di tirocinio ai fini dell'iscrizione alla sezione A e alla sezione B dell'Albo -----

Le Facoltà di Psicologia 1 e di Psicologia 2 di "Sapienza Università di Roma", e l'Ordine degli Psicologi del Lazio convengono quanto segue: -----

A partire dall'attivazione dei nuovi corsi di laurea triennale e di laurea magistrale previste dal nuovo ordinamento didattico ex D.M. 270/2004 con inizio dall'anno accademico 2008/2009, ed in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 328/2001 e dal Diploma Europeo di Psicologia (EuroPsy), il tirocinio professionalizzante/praticantato, richiesto per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo e alla sezione A dell'Albo, sarà regolato dalle seguenti norme.-----

- Lauree triennali in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24 ex DM 270/2004)-----
Il tirocinio semestrale (pari a 500 ore) richiesto per l'ammissione all'esame di Stato – sezione B dell'Albo deve essere effettuato esclusivamente dopo la laurea.-----

- Lauree magistrali in Psicologia (LM-51 ex DM 270/2004)-----
Il tirocinio professionalizzante per i laureati magistrali richiesto per l'ammissione all'esame di Stato – sezione A dell'Albo, deve avere la durata di un anno (pari 1000 ore) e deve essere effettuato esclusivamente dopo la laurea.-----

Allo scopo di ottimizzare i tempi di svolgimento del tirocinio in relazione ai periodi di svolgimento delle sessioni degli Esami di Stato, questo dovrà essere iniziato nelle due date fissate in precedenza per il vecchio ordinamento (15 marzo e 15 settembre) atteso che l'interessato abbia già conseguito il titolo di studio.-----

Rimangono invariate le norme relative al conteggio delle ore ed alle eventuali assenze dal tirocinio.-----

Iscritti ai corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. 509/1999 (norme transitorie)-----
Restano valide le norme attuali, che prevedono che il tirocinio possa essere effettuato anche durante il corso di studi, per gli studenti che risultino ancora iscritti ai corsi di laurea disciplinati dal D.M. 509/1999 e che terminino il loro tirocinio entro dicembre 2010 (lauree specialistiche) ed entro settembre 2010 (lauree triennali).-----

Inoltre si precisa che :-----

- il tirocinio professionalizzante richiesto per l'ammissione all'esame di Stato – sezione A dell'Albo per coloro che abbiano effettuato il tirocinio semestrale posteriormente alla laurea triennale e che abbiano sostenuto l'Esame di Stato per Dottore in Tecniche Psicologiche (sezione B dell'Albo) conseguendo la relativa abilitazione, è della durata di sei mesi (500 ore).-----

Dopo tali scadenze, a partire dal 2011, i tirocini, anche per gli studenti iscritti a corsi di laurea disciplinati dal D.M. 509/1999, seguiranno le modalità, i tempi e le scadenze validi per gli studenti iscritti ai corsi di laurea disciplinati dal D.M. 270/2004 e qui indicati.-----

Il presente accordo si considererà concluso dopo conforme delibera dei Consigli di Facoltà di Psicologia 1 e di Psicologia2.-----

Il Segretario

Il Presidente